



# CITTA' DI QUARRATA

Provincia di Pistoia

*Servizio Affari Generali ed Attività Negoziali*

Quarrata, li 12/01/2023

prot.

**AL RUP**

Geom. Fabiana Baldi

e p.c.

**Al Dirigente Area Tecnica**

arch. Alessandro Bertaccini

*Loro sede*

**OGGETTO:** Lavori di "manutenzione straordinaria e di pronto intervento opere edili sugli immobili di proprietà del Comune di Quarrata anni 2022 2023 2024 da attuare tramite accordo quadro ex art. 54, comma 3, D. Lgs. 50/2016 (gara 25/2022). **Relazione RUP**

In sede di verifica sul possesso dei requisiti generali, ex art. 80 del D.Lgs. 50/2016, dell'operatore economico Italimpianti srl, risultato primo classificato nella graduatoria formata in seguito all'apertura dell'offerta economica nella gara di cui sopra, lo stesso è risultato non in regola con il pagamento di imposte e tasse.

In particolare, con certificazione acquisita in data 23/12/2022 prot. 63324, la competente Agenzia delle Entrate ha dichiarato la sussistenza di violazioni gravi definitivamente accertate a carico della ditta, nonché di pendenze fiscali non definitive.

In sede di dichiarazione (DGUE) presentata in gara, nulla era stato dichiarato dall'impresa.

Al ricevimento della certificazione, la sottoscritta ha attivato un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni (pec del 02/01/2023 prot. 222): in particolare si chiedevano delucidazioni sulla mancata dichiarazione in sede di DGUE dei debiti, e maggiori informazioni sul merito delle cartelle segnalate. L'impresa ha inviato le giustificazioni in data 11/01/2023 prot. 1628.

L'art. 80 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 così recita: "Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48 bis, commi 1 e 2-bis del DPR 602/1973. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Omissis"

Il dettato della norma è chiaro. Il requisito deve sussistere fin dal momento della partecipazione alla gara e permanere per tutto il contratto: la mancanza, "per giurisprudenza consolidata, costituisce motivo di esclusione obbligatoria del concorrente" (cfr. TAR Marche 729 del 25/11/2019; TAR Sicilia 3821 del 29/12/2022). Ancora: "La predetta giurisprudenza ha poi

aggiunto che, a fronte dell'attestazione dell'Agenzia delle Entrate, recante la segnalazione a carico di un concorrente di violazioni fiscali definitivamente accertate, la stazione appaltante non ha altra possibilità che escludere il concorrente dalla gara, essendole preclusa un'autonoma valutazione della questione (cfr., in aggiunta, C.d.S., Sez. V, 21 giugno 2012, n. 3663 e 18 gennaio 2011, n. 789)." (Cfr. CDS 814/ del 18/12/2020). Per consolidato orientamento giurisprudenziale, l'attestazione dell'amministrazione finanziaria ha efficacia fidefacente: ciò significa che, quanto certificato, si impone alla stazione appaltante, non residuando in capo alla medesima alcun potere valutativo (TAR Napoli 114/2020). Pertanto, sulla base della certificazione negativa circa il possesso della regolarità fiscale, l'impresa deve essere esclusa.

Si è deciso tuttavia di attivare un procedimento istruttorio finalizzato ad acquisire maggiori informazioni, in considerazione delle rilevanti conseguenze che accompagnano ipotesi come quella accaduta (non solo esclusione dalla gara per violazione dell'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti, ma anche segnalazione ad ANAC).

Le motivazioni dell'impresa tuttavia sono del tutto insufficienti a generare una diversa conclusione rispetto a quanto già detto relativamente alla esclusione e alla conseguente segnalazione ad ANAC.

L'impresa ha risposto nei termini fornendo giustificazioni in merito ai debiti fiscali di € 19.107,36, e di € 17.233,99, debiti non definitivamente accertati. Si segnala che dal certificato dell'Agenzia delle Entrate risultano altri debiti fiscali non definitivi. Ma quello che qui rileva è che l'impresa nulla ha detto in merito al carico definitivamente accertato di € 7.460,31, debito che fa scattare la sanzione espulsiva di cui alla prima parte dell'art. 80 comma 4 del Codice dei Contratti.

Per questi motivi l'operatore economico Italimpianti srl deve essere escluso dalla gara di cui all'oggetto. L'esclusione in parola fa venir meno la necessità di valutare l'affidabilità dell'operatore in merito ai debiti fiscali non definitivi, e fa cadere anche il procedimento di verifica del costo della manodopera, che ancora non era concluso, ma che a questo punto è divenuto irrilevante.

Si fa altresì presente che non essendo ancora intervenuta l'aggiudicazione definitiva, la graduatoria di cui al verbale n. 1 del 12/12/2022 non si è cristallizzata, come anche richiamato al punto 7.2 della lettera di invito che qui si riporta: "Questa stazione appaltante aderisce all'interpretazione giurisprudenziale secondo la quale la graduatoria finale si cristallizza unicamente dopo l'aggiudicazione definitiva da parte del responsabile. Ciò significa che eventuali ricalcoli della graduatoria, in seguito ad eventuali esclusioni, potranno intervenire solo fino all'assunzione della determinazione di aggiudicazione definitiva." Pertanto con l'esclusione dell'impresa dalla gara, il numero di offerte ammesse scende a 4, tale per cui non può operare il meccanismo dell'esclusione automatica delle offerte anomale, ma l'aggiudicazione avverrà sulla base del massimo ribasso. Pertanto la classifica risulterà la seguente:

<b>N.</b>	<b>Nome impresa</b>	<b>Ribasso</b>
1	Impresa Costruzioni e Restauri Diddi Srl	27,48%
2	LA NATURALE COSTRUZIONI SRL	18,28 %

3	UNICOP SOCIETA' COOPERATIVA CONSORTILE	17,32%
4	IMPRESA EDILE MORRA LUIGI	17,11%

Si procederà quindi:

- a comunicare via pec all'operatore economico l'esclusione dalla gara;
- ad inviare segnalazione ad ANAC;
- a verificare il possesso dei requisiti generali della ditta prima classificata in graduatoria.

Il responsabile della procedura di gara

Danila Bandaccari